



Pellet e cippato: modalità di verifica del rispetto dell'art. 10, comma 1, e dell'allegato 2 punto 2, del D.Lgs. 28/2011 ai fini dell'erogazione degli incentivi

Per gli impianti alimentati da biomassa, in forma di pellet o cippato, entrati in esercizio a decorrere dal 29 marzo 2012, in base a quanto disposto dal punto 2 dell'allegato 2 del D.Lgs 28/2011, l'accesso agli incentivi è vincolato al rispetto della conformità di detti combustibili alle classi di qualità A1 e A2, definite rispettivamente nelle norme UNI EN 14961-2 (pellet) e UNI EN 14961-4 (cippato).

L'applicazione del D.Lgs 28/2011 si individua nei generatori di calore con potenza termica fino a 500 kW, a prescindere dall'utilizzo del calore prodotto (per produzione di energia elettrica o termica).

Gli operatori titolari di impianti ricadenti nelle fattispecie sopra richiamate, oggetto di incentivazione da parte del GSE, devono pertanto acquisire e tenere a disposizione tutta la documentazione comprovante l'utilizzo di pellet e cippato conformi alle classi di qualità A1 e A2, sia nel caso in cui la biomassa venga preparata in forma di pellet o cippato dallo stesso operatore elettrico che la utilizza per la produzione di energia elettrica, sia nel caso in cui il pellet o cippato venga acquistato da un fornitore esterno (che dovrà in tal caso rendere disponibile all'acquirente documentazione di accompagnamento idonea a dimostrare la conformità del prodotto).

Al fine di consentire al GSE la determinazione degli incentivi da riconoscere, gli operatori elettrici che accedono ai meccanismi di incentivazione sono pertanto tenuti a trasmettere allo stesso GSE quanto segue utilizzando i modelli allegati:

- entro il 31 dicembre dell'anno **n-1**, una dichiarazione sostitutiva ([Allegato 1](#)) in cui il produttore dichiara di impegnarsi ad utilizzare, per la produzione elettrica di tutto l'anno **n**, esclusivamente pellet e/o cippato conforme alle classi di qualità A1/A2 o, in alternativa, a comunicare

mensilmente la quantità totale di pellet e/o cippato utilizzata e quella conforme alle classi di qualità A1/A2;

- entro il mese **m+1**, solo nel caso in cui nella prima dichiarazione si scelga la comunicazione mensile o qualora risultino delle variazioni rispetto alla dichiarazione annuale resa, per ogni generico mese **m**, una dichiarazione mensile ([Allegato 2](#)) della quantità totale di pellet e/o cippato utilizzata e quella conforme alle classi di qualità A1/A2;
- entro il 31 gennaio dell'anno **n+1**, una dichiarazione a consuntivo ([Allegato 3](#)) della quantità totale di pellet e/o cippato utilizzata nell'anno **n** e quella conforme alle classi di qualità A1/A2

Con riferimento all'anno 2012, gli operatori interessati dovranno trasmettere allo stesso GSE entro il 31 gennaio del 2013 o comunque contestualmente alla richiesta di incentivo, una dichiarazione a consuntivo (secondo il modello previsto dall'allegato 3) della quantità totale di pellet e/o cippato utilizzata nell'anno **2012** e quella conforme alle classi di qualità A1/A2. Gli operatori che non abbiano utilizzato esclusivamente pellet e/o cippato conforme alle classi di qualità A1/A2 nel corso dell'anno 2012 e che stiano già ricevendo incentivi sono comunque tenuti a darne tempestiva comunicazione al GSE.

La documentazione richiesta deve pervenire, esclusivamente in formato elettronico, all'indirizzo email emissioneCV@GSE.it (anche relativamente agli impianti oggetto di altri meccanismi di incentivazione) o nel caso di richiesta di Certificati Verdi allegata alla richiesta dematerializzata di emissione attraverso il portale web ECV, completa in tutti i campi richiesti.

Nel caso di invio tramite email l'oggetto da indicare dovrà essere il seguente:

“CONFORMITA' PELLETT E CIPPATO IAFR n. Ragione sociale:”

Si rammenta l'obbligo da parte degli operatori di conservare, nel rispetto dei termini di legge, tutta la documentazione oggetto di dichiarazione sostitutiva per verifiche documentali e/o in loco da parte del GSE.